

Codice A1816B

D.D. 14 marzo 2022, n. 639

R.D. 523/1904 - P.I. 6427 - PROROGA termini autorizzazione idraulica assentita con Determinazione Dirigenziale n. A18-594 del 11/03/2020 e prorogata con D.D. n. 605/A1816B del 08/03/2021. Richiedente: Comune di Roaschia (CN)



ATTO DD 639/A1816B/2022

DEL 14/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6427 – PROROGA termini autorizzazione idraulica assentita con Determinazione Dirigenziale n. A18-594 del 11/03/2020 e prorogata con D.D. n. 605/A1816B del 08/03/2021. Richiedente: Comune di Roaschia (CN)

In data 08/03/2022 il Comune di Roaschia (CN) presentato istanza per la seconda proroga dell'autorizzazione idraulica P.I. 6427, rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n.A18-594 del 11/03/2020 e prorogata con D.D. n.605/A1816B del 08/03/2021, per la realizzazione di una passerella pedonale sul rio Bedale in comune di Roaschia (CN). L'attraversamento comunale si colloca presso i lotti censiti al C.T. al F.13 mappali 72 e 74 e al F.7 mappale 90; per tale servitù Il Settore scrivente ha stato rilasciato il provvedimento di concessione demaniale con Disciplinare n.3328 del 20/05/2020 (pratica CNPO839).

Preso atto che non è stata ancora conclusa la procedura di affidamento lavori e che lo stato dei luoghi non risulta mutato rispetto alle condizioni originarie.

Effettuata una visita di sopralluogo in data 10/03/2022 da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che l'opera in argomento rimane quella di cui alla precedente autorizzazione idraulica, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 3 (tre), dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 11/03/2022.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904

- D.P.R. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- D.Lgs. 112/1998 artt. 86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 3 (tre) a far data dal 11/03/2022, dei termini per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n.A18-594 del 11/03/2020, e prorogata con D.D. n. 605/A1816B del 08/03/2021, rilasciata al Comune di Roaschia (CN);
2. gli interventi dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui al provvedimento n.A18-594 del 11/03/2020 senza alcuna modificazione, nel rispetto delle condizioni in essa indicati. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
3. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
4. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerlo in efficienza nel tempo;
6. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 4 e 5 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 3 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
7. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese

del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera medesima sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe